

DECISIONE N. 1 CAMPIONATO 2011-2012

La Commissione Giudicante, nel corso della riunione del 21 dicembre 2011, visti i verbali di gara pervenuti nonché l'ulteriore comunicazione inoltrata dalla società della Pallanuoto Livorno, acquisiti i necessari chiarimenti, ha assunto la seguente

DECISIONE

in relazione al concentramento dell'11.12.2011, svoltosi nella piscina di Colle Val d'Elsa, della categoria Senior A:

• INCONTRO ETRURIA / PALLANUOTO MUGELLO

- **squalifica** di 2 giornate all'atleta **Matteo Verdiani** (n. 5 della Etruria) per brutalità (art. 21.11 RTPN; art. 2.2 Reg. Pallanuoto Uisp Toscana 2011-2012);
- **squalifica** di 1 giornata al giocatore **Pietro Bolognesi** (n. 10 della Pallanuoto Mugello) per proteste contro l'operato arbitrale e cattiva condotta (art. 21.10 RTPN; art. 2.2 Reg. Pallanuoto Uisp Toscana 2011-2012);
- **squalifica** di 1 giornata all'atleta **Matteo Fredducci** (n. 8 della Pallanuoto Mugello) per cattiva condotta (art. 21.10 RTPN; art. 2.2 Reg. Pallanuoto Uisp Toscana 2011-2012);

• INCONTRO POGGIBONSI PALLANUOTO / PALLANUOTO LIVORNO

Dal referto arbitrale pervenuto risulta che la squadra Pallanuoto Livorno non si è presentata a disputare l'incontro entro i limiti di tempo previsti dal Regolamento Pallanuoto Uisp Toscana 2011-2012.

Nel termine stabilito dall'art. 8.3 del Regolamento, la suddetta società ha fatto pervenire una comunicazione scritta indicando le ragioni del mancato arrivo della propria squadra.

In buona sostanza, la Pallanuoto Livorno ha dichiarato di non essersi presentata in quanto impossibilitata a schierare in campo i propri giocatori perché sprovvisti dei cartellini Uisp.

Ciò sarebbe dipeso dal fatto – si legge nella comunicazione - che, dopo aver inoltrato una prima richiesta di iscrizione in data 7.12.2011 soltanto per alcuni atleti, tale società avrebbe inviato una successiva richiesta in data 9.12.2011 per i restanti atleti; quel giorno, però, pur essendo lavorativo, il Comitato Provinciale Uisp era chiuso per “ponte”.

Ritiene la Giudicante che quanto sopra **non** costituisca una causa di forza maggiore e, come tale, non debba essere disposto il recupero dell'incontro.

Infatti, da informazioni acquisite presso il Comitato Provinciale di Livorno, è emerso che, il tempo di consegna delle tessere è di 15 giorni dalla data di presentazione del modulo; pertanto, è onere delle società attivarsi in tempo per ottenere il tesseramento degli atleti, tenuto conto di tale termine.

Nel caso di specie, invece, la società del Livorno si è attivata soltanto pochi giorni prima dell'incontro.

A parte questo, è emerso che la seconda richiesta di tesseramento è stata inoltrata via fax al Comitato in data 10.12.2011 e non in data 9.12.2011 come asserito dalla Società; ebbene, il 10.12.2011 non era un giorno lavorativo perché cadeva di sabato, un giorno in cui il Comitato è

sempre chiuso.

Da ciò discende che la mancanza dei tesseramenti non è ascrivibile a una causa di forza maggiore ma, piuttosto, a una condotta non diligente della società del Livorno che ha inoltrato le relative richieste in ritardo e in un giorno in cui il Comitato di Livorno è normalmente chiuso.

Pertanto, in applicazione dell'art. 8.3 del Regolamento Uisp, vengono adottati i seguenti provvedimenti:

- omologa del punteggio 5-0 a favore della squadra del Poggibonsi;
- ammenda di € 150,00 a carico della società Pallanuoto Livorno.

Firenze, 21 dicembre 2011

(La Commissione Giudicante)